

Prot. 30441 R.U.

IL DIRETTORE

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e in particolare gli articoli 50, 51 e 52, che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la Legge 25 luglio 2000, n. 213;

Vista il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n.244;

Considerata la necessità di indire un esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, riservato agli aspiranti in possesso di diploma di laurea;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

E' indetto l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 luglio 2000, n. 213.

Art. 2

Possono partecipare all'esame coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

- a) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di primo livello, denominati laurea (L), previsti dall'art 3 del Regolamento adottato dal Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con Decreto del 22 ottobre 2004, n. 270; alla presente procedura possono partecipare anche coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente, secondo la normativa vigente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ad una delle lauree sopra indicate;
- b) iscrizione per almeno due anni nel registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46 del Testo Unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; tale requisito non

è richiesto agli aspiranti che abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;

- c) cittadinanza italiana o di paesi della UE ovvero di altri stati esteri che accordano in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
- d) godimento dei diritti politici.

Sono esclusi dalla procedura coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio, previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; sono altresì esclusi dalla procedura coloro che, per uno dei medesimi delitti, abbiano patteggiato la pena, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P..

L'Agenzia si riserva inoltre la facoltà di escludere, in ogni momento dalla procedura, i candidati che non appaiano meritevoli della fiducia dell'Amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie e a quelle relative alla disciplina economica e valutaria.

Art. 3

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta libera e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione e disponibile anche nel sito Internet dell'Agenzia delle dogane: www.agenziadogane.it, devono essere presentate, a mano ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia delle Dogane – Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per i Servizi all'Utente e per i Traffici di Confine - Via Mario Carucci n.71 - 00143 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nel citato sito internet dell'Agenzia delle dogane. Della pubblicazione della presente determinazione si darà anche notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4° serie speciale – Concorsi ed Esami.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale.

Qualora il termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al precedente comma 1 ovvero la mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l'ammissione comporterà l'esclusione dall'esame.

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva o inesatta segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Art.4

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome, nome e codice fiscale;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) residenza;
- 4) cittadinanza italiana o altra ammessa, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lett. c;
- 5) comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- 6) di non avere riportato condanne penali;
- 7) di non avere in corso procedimenti penali;
- 8) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici né destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- 9) diploma di laurea posseduto, ovvero altro diploma equipollente ai sensi della normativa vigente, specificando l'istituto presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento;
- 10) periodo di iscrizione nel registro previsto dall'articolo 46 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, indicando la decorrenza dell'iscrizione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente determinazione;
- 11) il proprio domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano inviate eventuali comunicazioni.

Nella domanda il candidato autocertifica, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ammissione e del titolo di studio richiesto.

La domanda deve recare la firma autografa del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000.

L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla procedura selettiva, ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle legge speciali in materia.

La firma da apporre in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

Ai candidati disabili si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20 della legge n. 104/1992 e 16 della legge n. 68/1999, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione all'handicap. La condizione di inabilità deve essere attestata mediante idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente ovvero mediante dichiarazione sostitutiva nella quale si faccia riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento dell'invalidità.

Art.5

I candidati sono ammessi con riserva all'esame. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può escludere dall'esame, in qualunque momento, anche successivamente allo svolgimento della prova d'esame, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art.6

L'esame consiste in un colloquio.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- a) istituzioni di diritto privato;
- b) principi di scienza delle finanze;
- c) nozioni di diritto tributario;
- d) nozioni di diritto amministrativo;
- e) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);
- f) nozioni di merceologia;
- g) nozioni di geografia economica e commerciale;
- h) nozioni di statistica generale ed economica;
- i) nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;
- j) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee;
- k) disposizioni sulla compilazione della dichiarazione ed adempimenti connessi alle singole operazioni doganali.

Art.7

Il 15 settembre 2009 nel sito internet dell'Agenzia delle dogane sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dell'ubicazione dei locali in cui si effettuerà il colloquio.

Della pubblicazione della stessa comunicazione si darà anche notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami.

Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dall'esame, si dovranno presentare a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati.

La mancata presentazione dei candidati senza giustificato motivo nella sede d'esame nei giorni indicati nella predetta comunicazione comporterà l'esclusione dall'esame.

I candidati, per sostenere il colloquio, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art.8

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Art.9

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con determinazione dell' Agenzia delle Dogane e pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della medesima Agenzia; di tale pubblicazione sarà data notizia anche mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art.48 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del Testo Unico medesimo.

Art. 10

Con successiva determinazione si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 della Legge 25 luglio 2000, n.213.

Art. 11

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet dell' Agenzia delle dogane. Della stessa pubblicazione si darà anche notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami.

Art.12

L' Agenzia si impegna a trattare tutti i dati forniti dai candidati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva e all'eventuale successivo provvedimento di rilascio della patente di spedizioniere doganale.

Art.13

Avverso la presente determinazione può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Roma, 13 marzo 2009

Il Direttore

Dr. Giuseppe Peleggi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)